

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
526/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AMAROSSI ENERGIA & C S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO A DUE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, CONNESSI ALLA RETE IN CORRISPONDENZA DEI POD IT001E49682132 E IT001E49625982

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità n. 333/07 e, in particolare, l'Allegato A (Testo Integrato della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011, di seguito: TIQE 2008);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 198/11 e, in particolare, l'Allegato A (Testo Integrato della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita

dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2012-2015, di seguito: TIQE 2012);

- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato A (Testo Integrato Trasporto per il periodo regolatorio 2012-2015, di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato B (Testo Integrato della misura elettrica, di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 84/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 595/2014/R/eel;
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della Disciplina.

FATTO

1. La Amarossi Energia & C S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato reclamo all'Autorità nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), relativo a due impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica, connessi alla rete in corrispondenza dei POD IT001E49682132 e IT001E496259823. Detto reclamo aveva ad oggetto:
 - a) la mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 19 del TIT, con riferimento all'energia elettrica prelevata per alimentare i servizi ausiliari di generazione;
 - b) la mancata corresponsione del premio previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della deliberazione 84/2012/R/eel, in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione;
 - c) la errata quantificazione dell'indennizzo previsto dall'articolo 53 del TIQE 2012;
 - d) la bassa qualità del servizio di distribuzione erogato in corrispondenza dei POD IT001E49625982 e IT001E49682132;
 - e) la errata misurazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione connesso sul POD IT001E49625982;
2. il reclamo è stato presentato in data 28 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 323 del 7 gennaio 2016), contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Disciplina;

3. l'Autorità ha quindi comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 14 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1074);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 3 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3237 del 4 febbraio 2016);
5. il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore con nota del 1 marzo 2016 (prot. Autorità n. 6479 del 2 marzo 2016);
6. il gestore, con nota del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5903 del 26 febbraio 2016), ha contro-replicato alle argomentazioni del reclamante;
7. a questo punto, l'Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12181), a cui il gestore ha risposto con nota del 10 maggio 2016 (prot. Autorità n. 13616 dell'11 maggio 2016);
8. in seguito, con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12195), l'Autorità ha richiesto al reclamante alcune informazioni, fornite dal reclamante con nota del 18 maggio 2016 (prot. Autorità n. 14570 del 19 maggio 2016);
9. l'Autorità ha, quindi, trasmesso a Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia), in qualità di fornitore dell'energia elettrica prelevata dal reclamante dai POD IT001E49625982 e IT001E49682132, una richiesta di informazioni con nota del 27 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12189);
10. non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi previsti dalla Disciplina e indicati nella suddetta richiesta di informazioni, l'Autorità ha sollecitato Enel Energia ad inviare le informazioni richieste con nota del 27 maggio 2016 (prot. Autorità n. 15362);
11. con nota del 17 giugno 2016 (prot. Autorità n. 17523 del 20 giugno 2016), Enel Energia ha inviato, con un ritardo di 41 giorni rispetto al termine fissato nella citata richiesta di informazioni, solo parte delle informazioni richieste;
12. con nota del 30 giugno 2016 (prot. Autorità n. 18726), l'Autorità ha pertanto richiesto a Enel Energia di completare le informazioni richieste con la citata nota del 27 aprile 2016;
13. con nota del 12 luglio 2016 (prot. Autorità n. 19929), decorsi i termini per l'invio della risposta, l'Autorità ha sollecitato Enel Energia ad inviare le suddette informazioni;
14. con nota dell'11 agosto 2016 (prot. Autorità n. 23053), l'Autorità ha nuovamente sollecitato Enel Energia a completare le informazioni richieste con nota del 27 aprile 2016;
15. con nota del 5 settembre 2016 (prot. Autorità n. 25025 del 12 settembre 2016), Enel Energia ha finalmente completato l'invio delle informazioni richieste dall'Autorità;
16. con nota del 30 giugno 2016 (prot. Autorità n. 18729), l'Autorità ha allora formulato una seconda richiesta di informazioni al gestore;
17. con nota del 12 luglio 2016 (prot. Autorità n. 19931), decorsi i termini per l'invio della risposta, l'Autorità ha sollecitato il gestore ad inviare le suddette informazioni;
18. con nota del 28 luglio 2016 (prot. Autorità n. 21787 del 29 luglio 2016), il gestore ha riscontrato la richiesta dell'Autorità del 30 giugno 2016;

19. con nota del 30 giugno 2016 (prot. Autorità n. 18724), l’Autorità ha richiesto al reclamante ulteriori informazioni, fornite con nota del’11 luglio 2016 (prot. Autorità n. 19705 dell’11 luglio 2016);
20. successivamente, con nota del 6 settembre 2016 (prot. Autorità n. 24580 del 7 settembre 2016), il reclamante ha trasmesso ulteriori informazioni in merito al reclamo;
21. con deliberazione 14 luglio 2016, 386/2016/E/eel, l’Autorità ha adottato la decisione del reclamo limitatamente al secondo, terzo e quinto motivo di reclamo;
22. nondimeno, nella sopracitata deliberazione, si faceva presente che i motivi primo e quarto del reclamo sarebbero stati decisi con successiva deliberazione dell’Autorità; ciò, *“stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulle risposte fornite da Enel Energia”*, e in considerazione del *“notevole ritardo con cui sono pervenute le informazioni da parte di Enel Energia e l’incompletezza delle stesse”*;
23. con nota del 15 settembre 2016 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha completato la valutazione del reclamo, formulando il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina, relativamente ai rimanenti primo e quarto motivo di reclamo.

QUADRO NORMATIVO

24. Con riferimento al primo motivo di reclamo, concernente la mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal TIT, viene in rilievo la disciplina di cui all’articolo 19 del TIT medesimo, che, al comma 1, prevede l’esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasporto relativi all’energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio;
25. il medesimo articolo 19 del TIT, al comma 2, precisa altresì che:
 - a) la suddetta esenzione si applica nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l’impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente;
 - b) ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l’anno solare nel quale si è verificato il superamento;
26. al riguardo, l’Autorità ha chiarito, con una apposita FAQ pubblicata sul proprio sito internet (http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-faq_tit.htm#corrispettivi), che:
 - a) la verifica del superamento della potenza dichiarata deve essere effettuata facendo riferimento alla potenza massima prelevata nel mese;
 - b) l’impresa distributrice competente è tenuta a verificare il superamento della potenza dichiarata e ad applicare, se del caso, i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, sia per gli impianti connessi alla propria rete, che per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale;
 - c) per gli operatori che inviano al distributore la certificazione oltre la data del 30 giugno 2008, le condizioni tariffarie previste dal TIT trovano applicazione entro

il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice.

27. Quanto al quarto motivo di reclamo, relativo alla qualità del servizio di distribuzione, rilevano invece le disposizioni dell'Autorità relative ai livelli specifici di continuità del servizio per gli utenti connessi in media tensione (MT) previste:
- a) con riferimento al periodo regolatorio 2008-2011, dall'articolo 33 del TIQE 2008, che determina i livelli specifici di continuità, nonché dall'articolo 34 del medesimo Testo integrato, che definisce le penalità a carico delle imprese distributrici e gli indennizzi automatici a favore degli utenti MT;
 - b) con riferimento al periodo regolatorio 2012-2015, dall'articolo 37 del TIQE 2012, che determina i livelli specifici di continuità, nonché dall'articolo 38 del medesimo Testo integrato che definisce le penalità a carico delle imprese distributrici e gli indennizzi automatici a favore degli utenti MT.

QUADRO FATTUALE

28. Per quanto concerne le questioni agitate nel primo motivo di reclamo, si rammenta che il reclamante, in occasione dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione connesso alla rete in corrispondenza del POD IT001E49625982, aveva trasmesso al gestore, in data 3 settembre 2009, la certificazione asseverata di cui all'articolo 19, comma 2, del TIT, con cui dichiarava che la potenza relativa ai servizi ausiliari dell'impianto di produzione era pari a 1,5 kW;
29. successivamente, in data 20 aprile 2012, il reclamante inviava al gestore una nuova certificazione asseverata con cui aggiornava a 5 kW il valore della potenza relativa ai servizi ausiliari dell'impianto di produzione connesso al POD IT001E49625982;
30. nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 luglio 2015, le fatture inviate dal gestore a Enel Energia S.p.a. – fornitore dell'energia elettrica prelevata dal reclamante tramite il POD IT001E49625982 –, in esecuzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica, non comprendevano il pagamento dei corrispettivi di trasporto, bensì il solo corrispettivo di misura (pari a circa 20 euro/mese); Enel Energia fatturava, dunque, al reclamante i medesimi corrispettivi, in esecuzione del contratto di fornitura dell'energia elettrica;
31. in data 12 agosto 2015, il gestore emetteva a carico di Enel Energia, in esecuzione del contratto di trasporto per il POD IT001E49625982, una fattura di conguaglio relativa al periodo 1 gennaio 2010 - 31 luglio 2015 (corrispondente a 67 mensilità), pari a circa 5.300 euro;
32. in data 3 novembre 2015, Enel Energia trasferiva sul reclamante il medesimo conguaglio di circa 5.300 euro, ponendo a carico del medesimo tutti i corrispettivi di trasporto relativi all'energia elettrica prelevata, nel suddetto periodo, dal POD IT001E49625982;
33. a seguito di un primo reclamo presentato dalla Amarossi Energia al gestore, in data 17 novembre 2015, con nota del 14 dicembre 2015, il gestore informava il reclamante di:

- a) non aver applicato le condizioni tariffarie previste dall'articolo 19 del TIT per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in quanto la potenza prelevata dal POD IT001E49625982 *“superava la potenza dichiarata nella certificazione asseverata da perizia indipendente di oltre il 10%”*;
 - b) aver erroneamente applicato la tariffa comprensiva degli oneri di trasporto anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 *“a causa di una errata applicazione di acronimi a livello informatico”*;
 - c) di aver già posto in essere azioni per la rettifica della fatturazione dei corrispettivi di trasporto a partire dal 2013, prevedendo di terminare l'attività di ri-fatturazione entro la fine del mese di gennaio 2016;
34. nel periodo 1 agosto 2015 - 30 aprile 2016, le fatture emesse dal gestore a carico di Enel Energia, con riferimento al POD IT001E49625982, contenevano esclusivamente il corrispettivo fisso di misura; ciononostante, Enel Energia fatturava al reclamante tutti i corrispettivi di trasporto sull'energia elettrica prelevata dal medesimo POD nel suddetto periodo (1 agosto 2015 - 30 aprile 2016);
35. successivamente, Enel Energia riportava, nella fattura n. 2709070812 del 12 febbraio 2016 – relativa ad un altro POD nella titolarità del reclamante (POD IT001E49682132) – l'indicazione di precedenti fatture non pagate per un totale di 6.569,62 euro. Dette fatture (fattura n. 2650731038, di euro 1.468,83; fattura n. 2650731045, di euro 1.513,50; fattura n. 2650731049, di euro 1.206,43; fattura n. 2650731052, di euro 1.107,19; fattura n. 2650731054, di euro 1.273,67) erano state emesse, in precedenza, per la fornitura sul POD IT001E49625982 (cfr. precedente punto 32);
36. in data 15 aprile 2016, il gestore procedeva all'interruzione della fornitura di energia elettrica sul POD IT001E49682132;
37. anche a seguito dell'interruzione della fornitura, Enel Energia continuava, tuttavia, ad inviare al reclamante fatture per la fornitura di energia elettrica sul POD IT001E49682132 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2016, addebitandogli, altresì, le spese per il distacco della connessione del 15 aprile 2016, pari a 49,29 euro.
38. Con il quarto motivo di reclamo, il reclamante, come ridetto, ha lamentato, a partire dal mese di agosto del 2008, un basso livello di qualità del servizio di distribuzione in relazione ai punti di connessione dei propri impianti eolici (POD IT001E49625982 e POD IT001E49682132) alla rete del gestore;
39. con nota del 6 agosto 2015, il reclamante ha, in particolare, segnalato al gestore il verificarsi di frequenti sbalzi ed interruzioni dell'alimentazione elettrica in corrispondenza dei predetti POD, con conseguenti sollecitazioni e guasti degli impianti di produzione ivi connessi, richiedendo al gestore un intervento finalizzato a migliorare la qualità dei parametri di connessione;
40. successivamente, il reclamante ha anche inviato al gestore dei report periodici attestanti il numero delle interruzioni subite e i relativi danni che ritiene, in conseguenza, di aver subito;

41. il gestore ha risposto al reclamante, una prima volta, in data 1 settembre 2015, affermando che le interruzioni sui POD del reclamante erano dovute a “*cause non imputabili a responsabilità del distributore*”, in particolare ad eventi metereologici;
42. con una seconda nota, inviata l’11 settembre 2015, lo stesso gestore ha poi negato l’esistenza di disservizi inerenti la qualità della fornitura, invitando il reclamante a richiedere una verifica puntuale della tensione sui POD, ai sensi del TIQE 2012.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

43. Con riferimento al primo motivo di reclamo, il reclamante lamenta la tardiva comunicazione, da parte del gestore, dei superamenti di potenza registrati sul POD IT001E49625982. Nello specifico, il reclamante ritiene che fosse obbligo del gestore segnalare tale superamento con una comunicazione diretta ed esplicita, e in tempi ragionevoli, molto prima, cioè, dei quasi sei anni necessari al gestore per segnalare dell’avvenuto superamento;
44. il reclamante afferma, inoltre, di non aver mai ricevuto dal proprio fornitore i conguagli relativi all’errata fatturazione dei corrispettivi di trasporto per il periodo 1° giugno 2012 - 31 dicembre 2015;
45. il reclamante contesta, altresì, l’interruzione della fornitura sul POD IT001E49682132, effettuata dal gestore in data 15 aprile 2016; in particolare, con nota del 6 settembre 2016, il reclamante ha comunicato che:
 - a) in relazione al POD IT001E49625982, Enel Energia continua ad emettere fatture comprensive del 100% dei corrispettivi di trasporto;
 - b) in relazione al POD IT001E49682132, Enel Energia continua ad emettere fatture, nonostante l’avvenuta interruzione della fornitura;
 - c) l’impianto eolico collegato alla rete attraverso il POD IT001E49682132 è fermo dal mese di aprile 2016 a seguito della suddetta interruzione della fornitura.
46. Per quanto riguarda invece il quarto motivo di reclamo, il reclamante ritiene che il numero delle interruzioni della fornitura registrate sui POD IT001E49625982 e IT001E49682132 sia eccessivo e incompatibile con gli obblighi di continuità del servizio posti in capo al gestore;
47. il reclamante afferma, peraltro, di aver subito un pregiudizio economico per ogni interruzione subita, consistente, tra l’altro, in costi di trasferta e derivanti dalla mancata produzione degli impianti eolici.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

48. Quanto al primo motivo di reclamo, il gestore afferma di aver rispettato le regole del TIT che, all’articolo 19, comma 2, stabilisce l’applicazione del 100% dei corrispettivi di trasporto qualora la potenza effettivamente prelevata superi la potenza dichiarata dal produttore di oltre il 10%;
49. al riguardo, il gestore fa presente di aver emesso, per errore, le fatture di conguaglio anche sull’energia elettrica prelevata nel periodo 1 gennaio 2013 - 31

- dicembre 2015 e di avere, però, successivamente rettificato tali fatture, in data 21 gennaio 2016.
50. in risposta ad una richiesta dell’Autorità, il gestore ha altresì dichiarato di aver operato la rettifica delle fatture relative al periodo 2010-2012 nell’agosto del 2015, e ciò “*a causa di un disallineamento dei sistemi*”.
 51. In relazione al quarto motivo di reclamo, il gestore conferma l’elevato numero di interruzioni della fornitura registrate per i due POD del reclamante. In particolare, nel periodo 2009-2015, il gestore dichiara di aver registrato n. 191 interruzioni (tra lunghe, brevi e transitorie) sul POD IT001E49625982 e n. 222 interruzioni (tra lunghe, brevi e transitorie) sul POD IT001E49682132;
 52. il gestore giustifica tale elevato numero di interruzioni in quanto la rete elettrica che alimenta i due impianti in questione è sita nell’alto Appennino modenese, ossia in un’area fortemente esposta ad eventi meteorologici;
 53. in proposito, il gestore ha reso noto di aver finanziato interventi di miglioramento sulla rete che si concluderanno fra l’anno corrente ed il prossimo e di aver modificato, a partire dal mese di gennaio 2016, la linea elettrica in media tensione che alimenta i POD in questione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

54. Ai fini della risoluzione della controversia in questione, con riferimento al primo motivo di reclamo, va premesso che il contratto di trasporto, tra Enel Energia ed il gestore, si configura come un tipico contratto a prestazioni corrispettive, laddove l’utente del servizio di trasporto è tenuto a corrispondere, con cadenza periodica, un determinato prezzo, a fronte dell’erogazione del servizio di trasporto da parte del distributore. Pertanto, il credito relativo al prezzo del servizio di trasporto è sottoposto alla prescrizione quinquennale di cui al numero 4 dell’art. 2948 del codice civile;
55. ne discende che, alla data del 12 agosto 2015, risultavano prescritti i crediti del gestore, in relazione alle fatture:
 - n. 510000145198, emessa il 9 febbraio 2010;
 - n. 510000229346, emessa il 3 marzo 2010;
 - n. 510000472638, emessa il 26 aprile 2010;
 - n. 510000530086, emessa il 4 maggio 2010;
 - n. 510000637487, emessa il 3 giugno 2010;
 - n. 510000743958, emessa il 2 luglio 2010;
 - n. 510000851386, emessa il 2 agosto 2010;
56. conseguentemente, il gestore dovrà stornare le suddette fatture a Enel Energia, la quale, a propria volta, dovrà restituire al reclamante l’importo indebitamente fatturato.
57. Inoltre, bisogna considerare che il reclamante ha trasmesso al gestore la nuova certificazione asseverata, relativa all’aggiornamento della potenza relativa ai servizi ausiliari dell’impianto di produzione connesso al POD IT001E49625982, in data 20 aprile 2012 (cfr. precedente punto 29); pertanto, poiché le condizioni tariffarie

previste dall'articolo 19 del TIT trovano applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la certificazione viene resa disponibile all'impresa distributrice (si veda il precedente punto 26, lettera c), il gestore, nella fattispecie, avrebbe dovuto applicare l'esenzione dagli oneri di trasporto a decorrere dal mese di giugno 2012;

58. invece, il gestore, nelle fatture di conguaglio relative al periodo giugno-dicembre 2012, emesse in data 21 gennaio 2016, ha addebitato al reclamante anche gli oneri di trasporto;
59. di conseguenza, le fatture n. 516000275349, n. 516000276861, n. 516000269208, n. 516000276389, n. 516000263637, n. 516000263904 e n. 516000270675, emesse dal gestore ad Enel Energia in data 21 gennaio 2016 e relative alle mensilità giugno-dicembre 2012 (comprese), risultano errate e devono, quindi, essere rettificate, esentando il reclamante dal pagamento delle componenti tariffarie di trasporto;
60. con riferimento, poi, alle restanti fatture di conguaglio, emesse dal gestore in data 21 gennaio 2016 e relative al periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, dalla documentazione acquisita emerge che:
 - a) il gestore ha correttamente calcolato il conguaglio, esentando il reclamante dai corrispettivi di trasporto;
 - b) il fornitore, Enel Energia, non ha trasferito al reclamante il conguaglio ricevuto dal gestore;
61. anche in seguito, a partire dal mese di gennaio 2016, il gestore ha continuato ad emettere, nei confronti di Enel Energia, fatture che non comprendevano gli oneri di trasporto, mentre le corrispondenti fatture emesse da Enel Energia nei confronti del reclamante, con riferimento alle medesime mensilità, risultano comprensive degli oneri di trasporto;
62. alla luce di quanto detto, risulta, quindi, necessario che il fornitore, Enel Energia, effettui i dovuti conguagli a favore del reclamante, rettificando le fatture relative al periodo 1 gennaio 2013 - 31 luglio 2016 in esenzione dagli oneri di trasporto, in conformità alle corrispondenti fatture ricevute dal gestore;
63. in merito all'interruzione della fornitura sul POD IT001E49682132, si rileva che il mancato pagamento delle fatture n. 2650731038, n. 2650731045, n. 2650731049, n. 2650731052 e n. 2650731054 è stato erroneamente riferito da Enel Energia al suddetto POD, anziché al POD IT001E49625982, con riferimento al quale erano state emesse dette fatture. Di conseguenza, l'interruzione della fornitura effettuata sul POD IT001E49682132, in data 15 aprile 2016, è da ritenersi illegittima, in quanto, in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica in corrispondenza del POD IT001E49682132, non si è verificato alcun mancato pagamento da parte del reclamante;
64. pertanto, Enel Energia dovrà richiedere al gestore l'immediata attivazione della fornitura sul POD IT001E49682132 e porre altresì fine alle richieste di pagamento di 6.440,33 euro con riferimento allo stesso POD.
65. Per quanto riguarda, poi, la contestazione mossa dal reclamante in ordine alla tardiva comunicazione, da parte del gestore, dei superamenti di potenza registrati

sul POD IT001E49625982, non si può fare a meno di rilevare come spetti al gestore, in qualità sia di soggetto responsabile del servizio di misura che di soggetto responsabile dell'applicazione dell'articolo 19 del TIT – come esplicitato nei chiarimenti pubblicati dall'Autorità e riportati al punto 26 – il compito di monitorare la potenza massima prelevata sui punti di connessione interessati dall'esenzione dei corrispettivi di trasporto, al fine di verificare l'eventuale superamento della potenza dichiarata dal produttore;

66. nell'espletamento del suddetto monitoraggio, il gestore dovrebbe, peraltro, attivarsi tempestivamente nei confronti del produttore, ogni volta che riscontri un superamento del livello di potenza dichiarata; ciò, sia in ossequio a quanto previsto dal TIT, che al fine di consentire al produttore di assumere eventuali iniziative volte al contenimento della potenza prelevata, ovvero all'aggiornamento della certificazione asseverata;
67. nel caso in esame, il gestore ha invece atteso circa sei anni prima di applicare le disposizioni del TIT relative al superamento della potenza dichiarata nella certificazione rilasciata dal produttore;
sebbene le disposizioni contenute nel TIT non fissino alcun termine in capo al gestore, il notevole lasso di tempo trascorso prima che il gestore effettuasse i dovuti conguagli appare eccessivo; tanto più alla luce della diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale, esercente un servizio di pubblica utilità, quale il gestore, che non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile, bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176; nella fattispecie, peraltro, l'inerzia del gestore non può essere certo giustificata sulla base di un generico "*disallineamento dei sistemi*".
68. Con riferimento al quarto motivo di reclamo, vengono in rilievo le previsioni contenute:
 - nell'articolo 33, del TIQE 2008, che fissa i livelli specifici di continuità, per gli utenti connessi in MT in ambiti territoriali a bassa concentrazione, rispettivamente, a 5 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno, per gli anni 2008 e 2009, e a 4 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2010 e 2011;
 - nell'articolo 37, del TIQE 2012, che fissa i livelli specifici di continuità, per gli utenti connessi in MT in ambiti territoriali a bassa concentrazione, a 10 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno;
 - nell'articolo 34, del TIQE 2008 e nell'articolo 38, del TIQE 2012, le quali impongono, a ciascuna impresa distributrice, di effettuare la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità per ogni utente MT. Le citate disposizioni regolatorie impongono alle imprese distributrici che non rispettino i livelli specifici di continuità la corresponsione di un indennizzo a ciascun utente MT per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuità del servizio;

69. dai dati relativi alla continuità del servizio acquisiti nel corso dell'istruttoria relativa alla trattazione del presente reclamo, risulta che il gestore non ha rispettato il livello specifico di continuità del servizio:
 - a) per il POD IT001E49625982, nell'anno 2013 (26 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi) e nell'anno 2014 (18 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi);
 - b) per il POD IT001E49682132, nell'anno 2009 (12 interruzioni senza preavviso lunghe), nell'anno 2013 (26 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi) e nell'anno 2014 (18 interruzioni senza preavviso lunghe e brevi);
70. a fronte di specifica richiesta, formulata al gestore con nota del 30 giugno 2016 (prot. Autorità n. 18729), di comunicare il numero e l'importo degli indennizzi corrisposti al reclamante ai sensi dell'articolo 38 del TIQE, il gestore ha risposto, con nota del 28 luglio 2016 (prot. Autorità n. 21787 del 29 luglio 2016), riportando i rimborsi erogati al reclamante ai sensi dell'articolo 53 del TIQE, peraltro oggetto di altro motivo di reclamo già deciso con la sopracitata deliberazione 386/2016/E/eel;
71. non risultando, quindi, che il gestore abbia mai erogato al reclamante alcun indennizzo per il mancato rispetto dei livelli specifici di continuità ai sensi del TIQE, il quarto motivo di reclamo deve essere accolto; pertanto il gestore dovrà versare al reclamante gli indennizzi di cui all'articolo 34 del TIQE 2008 e all'articolo 38 del TIQE 2012

DELIBERA

1. di accogliere il primo motivo del reclamo presentato dalla società Amarossi Energia & C S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a.), relativo alla mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal TIT;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a.:
 - a) di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della decisione del presente reclamo, note di credito a favore di Enel Energia S.p.a., ad integrale compensazione delle fatture n. 515002358816, n. 515002358610, n. 515002360976, n. 515002356647, n. 515002353037, n. 515002366651 e n. 515002356233 del 12 agosto 2015;
 - b) di conguagliare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, le fatture n. 516000275349, n. 516000276861, n. 516000269208, n. 516000276389, n. 516000263637, n. 516000263904 e n. 516000270675, emesse a carico di Enel Energia S.p.a. in data 21 gennaio 2016, prevedendo l'esenzione dalle componenti tariffarie di trasporto, in applicazione dell'articolo 19 del TIT;
3. di prescrivere ad Enel Energia S.p.a., in esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica sul POD IT001E49625982:

- a) di emettere, entro 20 giorni dal ricevimento delle note di credito di cui al precedente punto 2, equivalenti note di credito a favore della Amarossi Energia & C S.r.l.;
 - b) di rettificare le fatture relative al periodo 1 gennaio 2013 - 31 luglio 2016, esentando Amarossi Energia & C S.r.l. dal pagamento degli oneri di trasporto, in linea con le fatture ricevute da e-distribuzione nel medesimo periodo;
 - c) di richiedere, entro 5 giorni dalla notifica della presente decisione, a e-distribuzione la riattivazione della fornitura sul POD IT001E49682132, ponendo quindi fine alle richieste di pagamento di 6.440,33 euro alla Amarossi Energia & C S.r.l., con riferimento al medesimo POD;
4. di accogliere il quarto motivo di reclamo, relativo alla qualità del servizio di distribuzione sui POD IT001E49682132 e IT001E496259823, prescrivendo a e-distribuzione S.p.a. di:
- a) corrispondere ad Amarossi Energia & C S.r.l., qualora non siano già stati nel frattempo erogati, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, gli indennizzi di cui all'articolo 34 del TIQE 2008 e all'articolo 38 del TIQE 2012;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della Disciplina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni